

# PROPOSTA DI LEGGE

**d’iniziativa del deputato MANDELLI**

*“Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai farmacisti ammessi alle scuole di specializzazione di area sanitaria”*

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge intende definire e regolamentare lo status contrattuale ed economico dei laureati in farmacia che afferiscono alle scuole di specializzazione di area sanitaria – disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, e successive modificazioni - equiparandolo a quello dei laureati in medicina. L'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria, alla luce della normativa vigente, avviene esclusivamente tramite concorso pubblico, sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione sanitaria. La normativa da ultimo in vigore, di cui al decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, ha previsto l'applicazione di un ordinamento didattico unico, valido sia per i laureati in medicina, che per gli altri laureati di area sanitaria, e regolato l'ordinamento di tutte le scuole di specializzazione di area sanitaria in modo tendenzialmente omogeneo in termini di impegno didattico, durata dei corsi e tirocini pratici.

Poiché la preparazione professionale per tutti gli specializzandi farmacisti dell'area sanitaria presuppone un percorso formativo di elevato livello, agli stessi non può non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello riservato ai medici.

In particolare, per i laureati in medicina vincitori di concorso il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante l'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio (e delle successive direttive modificative 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE), in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, disciplina le scuole di specializzazione di area sanitaria e regola l'accesso ad esse da parte dei laureati in medicina e chirurgia. Il suddetto decreto, nello specifico, definisce la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione medica (articolo 35) e prevede la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" per ciascuno specializzando (articolo 37), predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il corrispettivo in euro, per ciascun anno di formazione specialistica.

Successivamente, l'art. 8 della legge n. 401 del 2000 ha esteso la programmazione delle scuole di specializzazione, prevista per i laureati in medicina, ad un'ampia categoria di laureati, comprendente anche i farmacisti, che tuttavia, sebbene anch'essi vincitori di concorso non godono della medesima posizione contrattuale, né di alcun trattamento economico. Per di più, i laureati non medici sono comunque tenuti a pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione.

La non corretta attuazione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano - che non ha previsto l'estensione della disciplina relativa agli specializzandi medici anche nei confronti dei laureati specializzandi « non medici » afferenti alle scuole di specializzazione di area sanitaria - rischia di compromettere il diritto di scelta della propria formazione professionale.

In ossequio al principio di uguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione, la presente proposta di legge ha quale precipua finalità, pertanto, quella di superare definitivamente la diversità di trattamento esistente tra gli specializzandi farmacisti e gli specializzandi medici, nell'ambito della disciplina in materia di accesso e frequenza delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge ha come obiettivo quello di garantire l'equiparazione dello status giuridico e del trattamento contrattuale ed economico degli specializzandi farmacisti a quello degli specializzandi medici, nell'ambito della disciplina in materia di accesso e frequenza delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria.

### ART. 2.

(Trattamento economico e contrattuale).

1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai laureati in farmacia ammessi e iscritti alle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005 e successive modificazioni, è applicato, per l'intera durata del corso, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

2. Ai fini della formazione e dell'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia, ai laureati di cui al comma 1 del presente articolo, ammessi alle scuole di specializzazione, si applicano gli articoli 34, 38, 39, 40, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

3. Per l'intera durata della formazione a tempo pieno, ai laureati di cui al comma 1 è inibito l'esercizio di attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali nelle quali si effettua l'attività di formazione e acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista. Ai medesimi laureati è fatto altresì divieto di instaurare qualsivoglia rapporto convenzionale, di subordinazione o di collaborazione, anche a progetto, con il Servizio sanitario nazionale ovvero con enti e istituzioni pubbliche e private, qualora ciò sia di impedimento alla frequenza obbligatoria e regolarmente definita dall'ordinamento didattico della scuola di specializzazione. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

4. I benefici economici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con il godimento di ulteriori borse di studio, contratti e assegni di ricerca concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

5. Ai soggetti di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti agli anni di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria successivi al primo, qualora già assegnatari di borse di studio o assegni di ricerca, è corrisposta la differenza economica fino a concorrenza dell'importo previsto dal contratto di formazione specialistica.

6. Per l'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle modalità per l'ammissione al primo anno delle scuole di specializzazione, i laureati di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

#### ART. 3.

(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401).

1. All'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, le parole: «delle borse di studio» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti di formazione specialistica».

#### ART. 4.

(Numero posti disponibili)

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge del 29 dicembre 2000, n. 401, il numero di laureati appartenenti alla categoria dei farmacisti iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.

#### ART. 5.

(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità per l'attuazione della presente legge.

#### ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 3 milioni e 500.000 euro annui in riferimento a ogni anno di specializzazione, a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.  
(Abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'articolo 2-bis del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 è abrogato.

ART. 8.  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2019.